COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Borruso ed altri; Rotiroti ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro *(Approvata, in un testo unificato, dall'XI Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato)* (672-1176-1725-2049-*ter*-B) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente, Relatore* 3, 4, 5, 20, 26, 28

Borruso Andrea 26

Cavicchioli Andrea 26

Formica Rino, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 4, 26, 28

Pallanti Novello 4, 26, 28

Santoro Italico 4, 20, 25, 26, 28

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 28

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Anselmi, Bassolino, Bianchi, Cimmino, Ghezzi, Loiero, Lodi Faustini Fustini, Pisicchio e Scotti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Zuech, Polidori, Bianchini, Cristofori, Montecchi, Marri, Rabino, Bruni Francesco e Torchio.

Discussione della proposta di legge Cristofori ed altri, Lodi Faustini Fustini ed altri, Borruso ed altri, Rotiroti ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (672-1176-1725-2049-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cristofori, Martinazzoli, Gitti, Zarro, Zolla, Sangalli, Russo Raffaele, Fausti, Augello, Balestracci, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Mancini Vincenzo, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Coloni, Contu, D'Angelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Foti, Frasson, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lamorte, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Pujia, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rivera, Rosini, Saretta, Senaldi, Tancredi, Torchio, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso; Lodi Faustini Fustini, Reichlin, Barbera, Francese, Bassolino, Macciotta, Migliasso, Magri, Pallanti, Samà, Sanfilippo, Sannella, Strumendo, Ghezzi, Lucenti, Nappi, Rebecchi e Recchia; Borruso, Pallanti, Cima, Diaz, Cavicchioli, Sospiri, Biondi e Facchiano; Rotiroti, Rais, Cavicchioli, Vazzoler, Iossa, Zavettieri, Mastrogiacomo, D'Amato Carlo e Marianetti: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro », già approvata in un testo unificato dall'XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 5 ottobre 1988 e modificata dal Senato nella seduta pomeridiana del 9 febbraio 1989.

In qualità di relatore, ricordo che la Commissione lavoro ha dedicato al provvedimento oggi in esame tutta l'attenzione che esso meritava, svolgendo un lavoro intenso cui tutti i gruppi hanno partecipato fornendo il massimo contributo. Si tratta, infatti, di un provvedimento assai qualificante dal punto di vista dei

programmi di riforma; pertanto, non ritengo necessario soffermarsi ancora sulla proposta di legge, non perché non lo meriti, ma per non ritardarne ulteriormente l'approvazione finale.

Non intendo riferire neppure sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, non per mancanza di riguardo, ma perché ciò potrebbe indurre chi parla ed i colleghi alla presentazione di ulteriori emendamenti, privilegiando personalmente, rispetto alla sostanza delle modifiche, l'esigenza di una rapida approvazione.

Ricordo, inoltre, che il riesame da parte della nostra Commissione può concernere soltanto le modifiche introdotte dal Senato e possono quindi essere presentati emendamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 16 febbraio 1989, il seguente parere: nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento; inoltre la Commissione bilancio ha espresso, in data 16 febbraio 1989, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« La Commissione bilancio raccomanda di valutare l'opportunità di introdurre le seguenti modifiche proposte dal Ministero del tesoro:

all'articolo 8, comma 3, si propone di aggiungere tra i dicasteri vigilanti il Ministero del tesoro;

all'articolo 1, comma 10, si propone di sopprimere l'abrogazione degli articoli 31 e 32 ivi richiamati;

all'articolo 20, al comma 7, l'espressione "di ogni mese" va sostituita con quella "per ogni mese" ».

In base alle stesse motivazioni riportate in precedenza, propongo che tali osservazioni non vengano tradotte in emendamenti i quali comporterebbero un ritardo dell'*iter* del provvedimento di cui, viceversa, sollecito e raccomando l'immediata approvazione.

Mi limito a rilevare, infine, un errore di carattere materiale nella trascrizione del messaggio pervenuto dal Senato, ove, all'articolo 55, la dizione « e le malattie professionali » deve intendersi cassata.

Per quanto concerne le dichiarazioni sulla bontà del provvedimento, rinvio a quanto già detto nel corso della discussione svoltasi in questa Commissione nel mese di dicembre dello scorso anno. Il mio giudizio personale, come – ritengo – quello della Commissione, non è mutato e ribadisco l'importanza di non far trascorrere altro tempo per dare all'INPS la possibilità di attrezzarsi con sempre maggiore efficienza ed operatività e di organizzarsi in modo da assolvere meglio i compiti che la legge gli ha affidato o che altre norme potranno successivamente conferirgli.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ITALICO SANTORO. Vorrei sinteticamente sottolineare che, nonostante il provvedimento contenga numerosi aspetti positivi ed innovativi, restano alcune perplessità, che a suo tempo ebbi modo di sollevare, circa la copertura finanziaria dell'articolo 37. Mi meraviglio, anzi, che la Commissione bilancio non abbia manifestato alcun rilievo in tal senso; proprio per questo non riproporrò la questione in termini emendativi, limitandomi semplicemente a richiamare l'attenzione della Commissione sul problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

NOVELLO PALLANTI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione degli articoli della proposta di legge.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(*Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS*).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

4. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(*Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS*).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

4. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(*Procedure di controllo*)

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — 1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(*Procedure di controllo*)

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — 1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Controllo sui bilanci).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonché sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Controllo sui bilanci).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonché sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio sindacale è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali può essere scelto anche tra quelli supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

7. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato, tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il vice presidente del collegio.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(*Collegio dei sindaci*).

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio sindacale è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali può essere scelto anche tra quelli supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

7. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(*Responsabilità degli amministratori*).

1. I componenti degli organi dell'Istituto rispondono dei danni arrecati all'am-

ministrazione, nell'esercizio delle loro funzioni, solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(*Responsabilità degli amministratori*).

1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(*Direttore generale*).

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario ».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(*Direttore generale*).

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione,

all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario ».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Gestione finanziaria e patrimoniale).

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.

2. L'Istituto è autorizzato a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza. L'autorizzazione è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle società non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolida-

mento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.

7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detto Ministro, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.

8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

(*Gestione finanziaria e patrimoniale*).

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.

2. L'Istituto è autorizzato a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza. L'autorizzazione è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle società non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi

devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.

7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.

8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 25.

(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante rispettivamente del Mi-

nistero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 26, 27 e 28 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali pre-

ventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c*), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 30.

(*Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c*), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 31 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

ART. 32.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani*).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un comitato

amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 32.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c)*, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

(*Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani*).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c*), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 34 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

ART. 35.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali*).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 35.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali*).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante de-

gli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 35, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c)*, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 35, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c)*, i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla

gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

ART. 37.

(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).

1. È istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione;

g) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c*), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i con-

tributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

7. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 37.

(*Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali*).

1. È istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a

carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c*), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

ITALICO SANTORO. Richiamandomi alle osservazioni che ho avuto modo di esporre in sede di discussione sulle linee generali, dichiaro il mio voto contrario all'articolo 37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 38, 39, 40 e 41 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 42 nel seguente testo:

ART. 42.

(Comitati regionali dell'INPS).

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;

6) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;

7) i presidenti dei comitati provinciali della regione ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 42.

(*Comitati regionali dell'INPS*).

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;

6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;

7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;

8) i presidenti dei comitati provinciali della regione ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 43 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 44 nel seguente testo:

ART. 44.

(*Composizione dei comitati provinciali*).

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni sede provinciale dell'Istituto è istituito un comitato composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare può farsi rappresentare

in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 44.

(*Composizione dei comitati provinciali*).

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni sede provinciale dell'Istituto è istituito un comitato composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto ».

Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 45 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 46 nel seguente testo:

ART. 46.

(*Contenzioso in materia di prestazioni*).

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b*) ed *e*), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b*) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f*) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera *e*) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 46.

(*Contenzioso in materia di prestazioni*).

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di

quelle di cui alle lettere *b*) ed *e*), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b*) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f*) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera *e*) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 47 e 48 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 49 nel seguente testo:

ART. 49.

(*Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*).

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turisti-

che; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore « attività varie »; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 49.

(*Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*).

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore « attività varie »; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

L'onorevole Santoro ha presentato il seguente emedamento:

Sostituire la seconda parte del comma 3 con la seguente:

Restano comunque validi gli inquadramenti delle singole attività nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura già in atto o che siano adottati in forza dell'articolo 2195 del codice civile, ovvero derivanti da leggi speciali, ovvero conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 49. 1.

ITALICO SANTORO. Si tratta di un emendamento volto a razionalizzare il te-

sto ed a chiarirne i termini in maniera molto più lucida; ritengo, pertanto, che debba essere approvato.

NOVELLO PALLANTI. Capisco il senso dell'emendamento presentato dall'onorevole Santoro, che ha una sua logica e una sua valenza. Tuttavia, il gruppo comunista non può aderire a tale proposta di modifica per una motivazione che l'onorevole Santoro vorrà comprendere: in questo provvedimento anche altri aspetti potrebbero essere perfezionati, ma se vogliamo entrare in questa logica dobbiamo essere consapevoli che il testo dovrebbe ritornare all'esame del Senato, non potendo essere approvato in via definitiva. Proprio per questo motivo ci siamo astenuti da qualunque iniziativa; allo stesso modo chiedo all'onorevole Santoro, conoscendo la sensibilità e la correttezza con cui egli si colloca nei confronti di questa Commissione, di « fare violenza » alle sue convinzioni e di ritirare l'emendamento, al fine di non metterci in condizione di esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Santoro se intenda accogliere le sollecitazioni espresse dall'onorevole Pallanti; se così non fosse, faccio presente che, in qualità di relatore, sarò costretto ad esprimere parere contrario all'emendamento, sulla base delle motivazioni esposte nella breve introduzione che ho svolto per sollecitare l'approvazione del provvedimento.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anch'io sono contrario.

ITALICO SANTORO. Apprezzo le considerazioni svolte dall'onorevole Pallanti e dal presidente; tuttavia, insisto per la votazione del mio emendamento.

ANDREA BORRUSO. Desidero anch'io pregare l'onorevole Santoro di ritirare il suo emendamento; indubbiamente, accogliendo la proposta dell'onorevole Santoro, il testo risulterebbe più chiaro, ma è anche vero che, pur mancando di chiarezza, quella formulazione – di fatto – assorbe l'interpretazione fornita dal collega con il suo emendamento.

ANDREA CAVICCHIOLI. Mi associo all'invito rivolto dai colleghi all'onorevole Santoro. Desidero dare atto che l'oggetto dell'emendamento è meritevole di attenzione; tuttavia, sia talune considerazioni di natura politica, sia le aspettative che si sono create intorno a questo provvedimento depongono a favore di una sua rapida approvazione, rinviando ulteriori analisi ad altra sede.

PRESIDENTE. Desidero far presente all'onorevole Santoro che, qualora egli insista nella richiesta di votazione del proprio emendamento, l'eventuale approvazione deve essere intesa in linea di principio, con conseguente invio dell'emendamento alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

ITALICO SANTORO. Ritengo che le argomentazioni del collega Borruso circa la possibilità di interpretare in un determinato senso l'articolo siano perfettamente convincenti; accetto, pertanto, di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno, nella convinzione che possa essere accolto, dato l'ampio consenso manifestato sul merito dai colleghi Pallanti, Borruso e Cavicchioli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 55 nel seguente testo:

ART. 55.

(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro - INAIL).

1. L'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico

erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è aggiunto il seguente punto: « 6) il Direttore generale ».

4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 55.

(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL).

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è aggiunto il seguente punto: « 6) il Direttore generale ».

4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.

5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 56 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge con il seguente titolo:

« Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.
(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.
Gli onorevoli Pallanti, Cavicchioli, Rotiroti e Pellegatti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione lavoro pubblico e privato,

approvando la legge di ristrutturazione dell'INPS al cui interno con l'articolo 4 si definisce la nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto riconfermando fra l'altro la presenza di 4 rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi e quindi sostanzialmente lasciando immutata la loro presenza;

tenuto conto anche della rappresentatività di queste categorie nei comitati regionali;

impegna il Governo

nella proposta di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica a confermare l'attuale composizione della rappresentatività formata da un rappresentante dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri, uno degli artigiani e un rappresentante degli esercenti attività commerciali ».
0/672-ter-B/XI/1.

Gli onorevoli Santoro, Borruso e Gelpi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), in merito all'articolo 49,

impegna il Governo

a confermare che il senso della seconda parte del comma 3 è che restano comunque validi gli inquadramenti delle singole attività nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura già in atto o che siano adottati in forza dell'articolo 2195 del codice civile, ovvero derivanti da leggi speciali ovvero conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ».
0/672-ter-B/XI/2.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

NOVELLO PALLANTI. No, non insistiamo.

ITALICO SANTORO. Neanche noi insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NOVELLO PALLANTI. Preannuncio che il gruppo comunista, il quale si è astenuto dalla votazione degli articoli del provvedimento, voterà a favore della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamene votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cristofori ed altri, Lodi Faustini Fustini ed altri, Borruso ed altri, Rotiroti ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »

(Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (672-1176-1725-2049-*ter*-B):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 30
Hanno votato *no* ... 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Bianchini, Borruso, Bruni Francesco, Calvanese, Cavicchioli, Cristofori, Diaz, Gelpi, Lucenti, Mancini Vincenzo, Marri, Mastrogiacomo, Migliasso, Montecchi, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Polidori, Rabino, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Santoro, Sapienza, Torchio, Vazzoler e Zuech.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO